



SENTENZA N. 7/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **69331** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'Economia e Finanze dal Sig. (omissis) (omissis)), rappresentato e difeso dagli Avv. Giorgio Carta (C.F.: CRTGRG70H15B354W), Giovanni Carta (C.F.: CRTGNN71E31B354X) e Roberto Patrizi (C.F.: PTRRRT85P18A132Z), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Enrico Bonelli, in Napoli, via G. Melisburgo n.23, iquali comunicano, ai sensi dell'art. 28, comma 2, c.g.c., il seguente indirizzo pec: giorgiocarta@pec.it;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

avverso

la determinazione dirigenziale n. 1694, dell'1.04.2016, della Guardia di Finanza, con la quale non veniva riconosciuta dipendente da causa di servizio l'infermità "ESITI DISFUNZIONALI STABILIZZATI DI MIELOPATIA CERVICALE, DA SPONDILARTROSI ED ERNIE DISCALI C5-C6, C6-C7, TRATTATA CHIRURGICAMENTE CON

INTERVENTO DI DISCECTOMIA E ARTRODESI CON CAGE
INTERSOMATICI, IN SOGGETTO CON MULTIPLE DISCOPATIE E
ARTROSI DEL RACHIDE LOMBO SACRALE”).

Visto l'atto introduttivo del giudizio;
visti gli altri atti e documenti di causa;
chiamata la causa nella pubblica udienza del 20.12.2023, celebrata con
l'assistenza del Segretario, Guglielmo Rega.

FATTO

1. L'odierno ricorrente, attualmente in servizio con la qualifica di
Maresciallo capo della Guardia di Finanza, con ricorso depositato il
13.04.2017, agiva in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento della
sussistenza del nesso causale tra il servizio militare dallo stesso
prestato e le patologie sofferte (*“ESITI DISFUNZIONALI
STABILIZZATI DI MIELOPATIA CERVICALE, DA
SPONDILARTROSI ED ERNIE DISCALI C5-C6, C6-C7, TRATTATA
CHIRURGICAMENTE CON INTERVENTO DI DISCECTOMIA E
ARTRODESI CON CAGE INTERSOMATICI, IN SOGGETTO CON
MULTIPLE DISCOPATIE E ARTROSI DEL RACHIDE LOMBO
SACRALE”*), ai fini della futura percezione del trattamento
pensionistico privilegiato.

L'Arma di appartenenza, previo parere del C.V.C.S. del Ministero
dell'Economia e delle finanze, aveva emesso la determinazione
dirigenziale n. 1694, dell'1.04.2016, con cui respingeva l'istanza del
ricorrente presentata in data 26.06.2014.

Tale determinazione era emessa in base al parere n. 26745/2015, del

25.01.2016, con cui il C.V.C.S. giudicava l'infermità del ricorrente non dipendente da fatti di servizio *“trattandosi di infermità dovuta a fatti dismetabolico-degenerativi a livello delle articolazioni intervertebrali associate ad usure dei dischi cartilaginei intervertebrali”*.

Il ricorrente chiedeva quindi di dichiarare illegittimi i provvedimenti gravati, fondati su valutazioni tecniche errate da travisamento di fatto e della scienza medica, e conseguentemente di accertare, ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato, la sussistenza del nesso causale tra il servizio militare prestato e le patologie da egli sofferte, al fine della futura percezione della pensione privilegiata. Con vittoria di spese.

2. Con memoria depositata il 21.11.2018, si costituiva in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendo in via principale l'estromissione del C.V.C.S. per difetto di legittimazione passiva, in quanto il parere del suddetto organo si configurava quale atto endo-procedimentale in vista del provvedimento conclusivo, emesso dall'Amministrazione direttamente interessata.

Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto non erano emersi fattori concausali e determinanti nell'insorgenza delle patologie addotte dal ricorrente.

3. Con memoria depositata il 10.12.2018, si costituiva in giudizio la Guardia di Finanza che, dopo aver depositato la documentazione contenuta nel fascicolo amministrativo, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), del c.g.c. per assenza di una preventiva valutazione dell'Amministrazione

in via amministrativa.

Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso siccome infondato, vinte le spese, essendosi uniformata al parere del C.V.C.S. reso all'esito di compiuta istruttoria e non avendo il ricorrente idoneamente provato i fatti costitutivi del proprio diritto. Chiedeva infine la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

4. All'esito dell'udienza del 18.12.2018 veniva pronunciata ordinanza n. 8/2019, con la quale si dava atto che il ricorrente aveva documentato l'istanza all'Amministrazione di appartenenza in data 26.06.2014 ai fini del riconoscimento del proprio diritto all'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte, ai fini del futuro trattamento pensionistico privilegiato. Con la medesima ordinanza, si disponeva consulenza specialistica da parte dell'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute.

Nonostante reiterati solleciti, l'Ufficio interpellato non provvedeva a dar seguito all'ordinanza e, con nota prot. 20514 del 21.07.2022, comunicava la propria impossibilità ad espletare in tempi brevi l'incarico ricevuto.

In esito all'udienza del 12.09.2022, il G.M. disponeva quindi nuovi incombenti istruttori e con ordinanza n. 161/2022 riteneva di dover acquisire il motivato parere della Sezione speciale del Collegio medico legale presso la Corte dei conti di Roma, chiamato ad esprimersi in ordine al seguente quesito: *"se le infermità lamentate dal ricorrente siano eziologicamente riconducibili a fatti di servizio ai fini di eventuale, futura percezione del trattamento di pensione privilegiata"*.

5. Il 16.10.2023 perveniva il parere del Collegio medico legale presso la Corte dei conti, che concludeva con giudizio diagnostico di *“Esiti stabilizzati di pregresso intervento di discectomia ed artrodesi in C5-C6 ed in C6-C7 in soggetto con multiple discopatie e artrosi del rachide dorso-lombo-sacrale a modico impegno funzionale”*.

Il parere riteneva che *“l’infermità lamentata dal ricorrente sia eziologicamente riconducibile a fatti di servizio quantomeno in maniera concausale efficiente e determinante, anche se la stessa trova miglior inquadramento diagnostico come: (Esiti stabilizzati di pregresso intervento di discectomia ed artrodesi in C5-C6 ed in C6-C7 in soggetto con multiple discopatie e artrosi del rachide dorso-lombo-sacrale a modico impegno funzionale] e pertanto riconducibile in termini di ascrivibilità all’8^a ctg della Tabella A annessa al DPR 461/2201.*

Quanto sopra, anche ai fini di un’eventuale, futura, percezione del trattamento di pensione privilegiata in funzione della domanda che verrà presentata dall’interessato”.

6. Con memoria del 6.12.2023, la Guardia di Finanza confutava le affermazioni contenute nel parere del Collegio medico legale presso la Corte dei conti, affermando come non risultasse che l’interessato avesse *“quelle ”attività fisiche gravose, prolungate e continue, caratterizzate da movimenti ripetitivi, stereotipati, che comportano movimentazione manuale di carichi, utilizzo di apparecchiature a percussione o vibranti, tipiche attività lavorative di tipo manuale operaio e che determinano sollecitazioni e microtraumatismi a carico delle articolazioni interessate”*.
Pertanto, non si comprende quali siano i servizi del ricorrente che siano andati

"oltre l'ordinarietà", come tali qualificati dal CTU".

Nel ribadire che dai prospetti informativi non emergevano fatti straordinari di servizio ma solo compiti del tutto ordinari e che appartengono ad una dimensione fisiologica del servizio prestato, la Guardia di Finanza confermava il contenuto della memoria difensiva del dicembre 2018 con richiesta di rigetto del ricorso e con condanna alle spese di parte avversa.

7. All'udienza del 20.12.2023, è comparsa in aula solo la dott.ssa. Valentina Pietrafesa per la Guardia di finanza che si riporta agli scritti difensivi in atti ed alle conclusioni ivi rassegnate con particolare riferimento alla memoria del 6 dicembre 2023.

La causa è quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L'odierno giudizio verte sul riconoscimento della sussistenza del nesso causale tra il servizio militare prestato dal ricorrente (omissis) e le patologie da questi sofferte (*"ESITI DISFUNZIONALI STABILIZZATI DI MIELOPATIA CERVICALE, DA SPONDILARTROSI ED ERNIE DISCALI C5-C6, C6-C7, TRATTATA CHIRURGICAMENTE CON INTERVENTO DI DISCECTOMIA E ARTRODESI CON CAGE INTERSOMATICI, IN SOGGETTO CON MULTIPLE DISCOPATIE E ARTROSI DEL RACHIDE LOMBO SACRALE"*), ai fini della futura percezione del trattamento pensionistico privilegiato.

2. Viene anzitutto in rilievo l'eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), del c.g.c. per assenza di una

preventiva valutazione dell'Amministrazione in via amministrativa, formulata nella memoria di costituzione della Guardia di Finanza.

Al riguardo, va rilevato che, con sentenza n. 12/2023/QM/PRES, depositata il 17.08.2023, le sezioni riunite della Corte dei conti hanno giudicato in merito alla questione se fosse o meno ammissibile, ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, avesse domandato, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata.

Si tratta di fattispecie che si attaglia anche alla vicenda del Sig.(omissis), che ha domandato a questo giudice l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità da cui è affetto, sia in quanto tali sia in quanto finalizzate alla concessione del trattamento pensionistico di privilegio.

Con la citata sentenza le sezioni riunite hanno affermato il seguente principio di diritto: *“È ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento*

pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata”.

La domanda del Sig.(omissis) è, pertanto, pienamente ammissibile.

3. Quanto alla richiesta di estromissione del C.V.C.S. per difetto di legittimazione passiva, formulata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in quanto il parere del suddetto organo si configurerebbe quale atto endo-procedimentale in vista del provvedimento conclusivo, emesso dall’Amministrazione direttamente interessata, si osserva che effettivamente *“nei giudizi pensionistici non hanno legittimazione passiva gli organi medico legali che partecipano al procedimento amministrativo rendendo i pareri tecnici previsti dalla normativa, trattandosi di atti endo-procedimentali, preparatori del provvedimento conclusivo emanato dall’Amministrazione, e quindi privi del requisito della lesività immediata”* (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 113/2023).

Va peraltro ricordato che l’art. 1, primo comma, della legge n. 189/1959 prevede che *“Il Corpo della guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro per le finanze”.*

In tale ottica, non sussiste una autonoma soggettività del C.V.C.S. tale da permetterne l’estromissione senza compromettere la stessa legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze presso cui lo stesso è incardinato. Operando in tal guisa, tuttavia, l’estromissione del Ministero contrasterebbe con l’incardinamento del Corpo delle Guardia di Finanza presso di esso, secondo la legge del

1959 prima citata, e sulla cui legittimazione passiva non sussiste alcun dubbio.

Solo in tale prospettiva interpretativa l'eccezione non è accolta, permanendo quindi esclusivamente la legittimazione passiva del Corpo della Guardia di Finanza, dipendente direttamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

4. Nel merito, va ricordato che, ai sensi dell'art. 67, primo comma, del D.P.R. n. 1092/73, il militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 e s.m.i. (v. d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e d.P.R. n. 834/1981, con annesse tabelle), ha diritto alla pensione privilegiata se la menomazione non sia suscettibile con il tempo di miglioramento.

Quanto all'indispensabile riconoscimento della causa di servizio – e dunque al rapporto di causalità – il D.P.R. n. 1092/73, all'art. 64, prescrive che tra i fatti di servizio e le infermità o lesioni debba sussistere un rapporto di tipo causale ovvero concausale efficiente e determinante (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 382/2023 e n. 412/2019).

“Ai fatti di servizio, quali causa unica, diretta ed immediata dell'infermità, della lesione o della morte, sono equiparati i fatti di servizio come concause, condizioni necessarie ma non sufficienti a produrre l'evento, quali elementi che, di fatto, concorrono a rendere ancora più grave un evento dannoso qualsiasi. In altre parole, il “fatto di servizio” che ha causato lesione o infermità, non deve essere necessariamente l'unica causa, ma possono

coesistere più concause purché il fatto di servizio sia "concausa efficiente e determinante" (Corte dei conti Sez. Campania, sent. n. 412/2019" (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 383/2023).

5. Nel caso all'odierno esame questo giudice ha ritenuto di richiedere il parere del Collegio medico legale presso la Corte dei conti al fine di accertare la dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate dal ricorrente e la loro conseguente ascrivibilità.

Il parere veniva reso il 16.10.2023 ritenendosi che *"l'infermità lamentata dal ricorrente sia eziologicamente riconducibile a fatti di servizio quantomeno in maniera concausale efficiente e determinante, anche se la stessa trova miglior inquadramento diagnostico come: (Esiti stabilizzati di pregresso intervento di discectomia ed artrodesi in C5-C6 ed in C6-C7 in soggetto con multiple discopatie e artrosi del rachide dorso-lombo-sacrale a modico impegno funzionale] e pertanto riconducibile in termini di ascrivibilità all'8^ ctg della Tabella A annessa al DPR 461/2201.*

Quanto sopra, anche ai fini di un'eventuale, futura percezione del trattamento di pensione privilegiata in funzione della domanda che verrà presentata dall'interessato".

Più nel dettaglio, il suddetto parere ha evidenziato che *"da un attento esame della carriera del ricorrente, protrattasi per circa 35 anni, sulla base dei rapporti informativi agli atti, emergono degli elementi che vanno ben oltre l'ordinarietà, sia per intensità che per durata, che pertanto possiedono quel carattere di gravosità e ripetitività, richiamati in premessa, che si ritiene possano aver svolto un ruolo quantomeno concausale nella genesi delle discopatie cervico-dorso-lombari e nel processo artrosico interessante la*

colonna. In particolare, nella fattispecie, questo Collegio ritiene, per quanto risultante in atti, che il servizio prestato dal ricorrente quale ispettore dal 1988 al 2023, periodo estrapolato dai rapporti informativi, possedesse quelle caratteristiche di operatività occupazionale tali da soddisfare i criteri medico legali utili al riconoscimento del beneficio quantomeno in maniera concausale efficiente e determinante”.

Per quanto concerne l'ascrivibilità tabellare della patologia, il parere riteneva fosse *“meglio inquadrabile come "Esiti stabilizzati di pregresso intervento di discectomia ed artrodesi in C5-C6 ed in C6-C7 in soggetto con multiple discopatie e artrosi del rachide dorso-lombo-sacrale a modico impegno funzionale" e riconducibile in termini di ascrivibilità all'8^ ctg della Tabella A annessa al DPR 461/2201”.*

6. Nel caso di specie, il parere reso dalla Sezione Speciale del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti ha puntualmente preso in esame tutta l’ampia documentazione acclusa al fascicolo ed appare dettagliato, completo ed esaustivo.

Il parere è stato espresso dopo aver attentamente esaminato la documentazione agli atti e con la partecipazione alle operazioni peritali del ricorrente, del CTP di parte ricorrente e di parte resistente.

Le argomentazioni medico legali – che qui si intendono integralmente richiamate - su cui si fondano le conclusioni cui è pervenuto l’Organo di consulenza appaiono coerenti con la documentazione medica al fascicolo, fondate sull’analisi dei riscontri documentali e l’esito cui pervengono condiviso da questo Giudice, è idoneo a fondare la decisione di accoglimento della domanda attorea.

Il resistente obietta che la relazione redatta dal Collegio in sede peritale non ha provato o anche solo allegato specifici episodi di servizio risultati particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d'istituto, come tali idonei ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità evidenziate.

Questo giudice ritiene di attenersi alle conclusioni del Collegio medico-legale presso la Corte dei conti, dove peraltro la parte resistente è stata rappresentata e ha potuto argomentare in merito a tali valutazioni e considerazioni.

Non si ravvisano invero elementi sostanziali che possano inficiare la conclusione cui è giunto il Collegio medico-legale presso la Corte dei conti, attestantesi sulla valutazione per cui *“l'infermità lamentata dal ricorrente sia eziologicamente riconducibile a fatti di servizio quantomeno in maniera concausale efficiente e determinante”*.

Il ricorso, conseguentemente, è accolto.

7. L'infermità del Sig. (omissis) *"Esiti stabilizzati di pregresso intervento di discectomia ed artrodesi in C5-C6 ed in C6-C7 in soggetto con multiple discopatie e artrosi del rachide dorso-lombo-sacrale a modico impegno funzionale"* è pertanto dipendente da causa di servizio e riconducibile in termini di ascrivibilità all'8ª Categoria della Tabella A annessa al D.P.R. n. 834/1981.

8. In ragione della natura della controversia, connotata da particolare complessità, comprovata dagli approfondimenti istruttori richiesti, si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

	Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 69331	
	P.Q.M	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	in epigrafe, lo accoglie.	
	Spese compensate.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Napoli il 20.12.2023.	
	Il Giudice monocratico	
	Alessandra Molina	
	(Firma digitale)	
	Depositata in Segreteria il giorno 02.01.2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Maurizio Lanzilli	
	(Firma digitale)	
	DECRETO	
	Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art.	
	52 del decreto legislativo n. 196/2003, dispone che, a cura della	
	Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del suddetto	
	art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi	
	causa.	
	Il Giudice monocratico	
	Alessandra Molina	
	Firma digitale	
	In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell’art. 52 del	
	decreto legislativo n. 196/2003, in caso di diffusione dovranno essere	
	13	

omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del
ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

Firma digitale